



# COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

Prot. n. 2361

DETERMINAZIONE nr.07  
del 13.03.2020

Oggetto : Approvazione schemi di transazione decreti ingiuntivi ex personale Co.Ge.Si.-

IL SINDACO

## PREMESSO,

- Che, con contratto di appalto rep. nr. 1875 del 13/02/2019 è stato affidato il servizio Gestione dei rifiuti solidi urbani nell'A.R.O. del Comune di Catenanuova alla Società Co.Ge.Si. s.r.l.;
- Che, l'affidamento veniva a cessare alla data del 3/05/2019 come da apposita pubblicazione di bando pubblico giusta determinazione dirigenziale n. 35/2019 del 13/03/2019 a firma UTC del Comune di Catenanuova;
- Che il servizio veniva affidato, con decorrenza 5/05/2019 a terza società e, nello specifico, alla EuroService Soc. Coop. Sociale a.r.l., P.I. 1573170881;
- Che, connessa all'appalto in essere presso il Comune di Catenanuova, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 103, Co.Ge.Si. s.r.l. offriva polizza fidejussoria n.390615258 stipulata con Generali Italia S.p.A. per il periodo 7/01/2019 - 7/01/2020;
- Che la predetta polizza, nei limiti dell'importo di €. 50.200,00 garantisce il rimborso al Comune di Catenanuova di qualsiasi somma connessa all'inadempimento dell'Affidatario Co.Ge.Si. s.r.l. e/o al risarcimento del danno per quanto eventualmente derivante dall'inadempimento delle obbligazioni assunte dall'affidatario che gestisce il servizio;
- Che, con determinazioni UTC n. 45/2019 e 64/2019 si dava atto che, al netto delle decurtazioni applicate come da contratto di appalto per mancata fornitura dei sacchetti per la raccolta differenziata, residuava un debito del Comune nei confronti della Co.Ge.Si. s.r.l. per l'importo complessivo di €. 18.406,60 e che tali somme non

venissero corrisposte ad essa Co.Ge.Si. s.r.l., in applicazione dell'art. 29 del "Capitolato Speciale di Appalto" a seguito delle mancate retribuzioni mensili ai lavoratori del Cantiere come da comunicazione a mezzo pec del 6/06/2019 a firma della Co.Ge.Si. s.r.l.;

- Che, in data 12/06/2019, presso i locali del Comune di Catenanuova, veniva siglato un accordo sindacale ove si stabiliva, con l'adesione della Co.Ge.Si. s.r.l. e alla presenza dei rappresentanti sindacali di UIL e CGIL, che il Comune di Catenanuova versasse direttamente ai lavoratori presso il cantiere di Catenanuova quanto dovuto ancora a Co.Ge.Si. s.r.l. e limitatamente ai predetti importi e cioè limitatamente all'importo di €. 18.406,00;
- Che, nella sostanza, si concordava sull'applicazione dell'intervento sostitutivo ex art. 30 codice appalti che prevede il pagamento diretto da parte della stazione appaltante nei limiti della somme da essa dovute all'affidatario del servizio;
- Che, in data 6/08/2019 venivano richieste alla Co.Ge.Si. le buste e gli importi dovuti ad ogni singolo dipendente e, con determinazione 80/2019 UTC si dava esecuzione all'intervento sostitutivo ex art. 30 codice appalti e al verbale di accordo sindacale, venendo versati gli importi di cui all'allegato schema al netto delle ritenute contributive e retributive;
- Che i lavoratori ex Co.Ge.Si. s.r.l., dopo avere ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti di Co.Ge.Si. s.r.l., hanno notificato decreto ingiuntivo al Comune di Catenanuova ritenendolo tenuto solidalmente al pagamento di tutto quanto non corrisposto da Co.Ge.Si. s.r.l., di modo che veniva ingiunto al Comune di Catenanuova il pagamento, senza dilazione e dunque immediato, degli importi indicati a titolo di retribuzione netta non corrisposta oltre spese e compensi della procedura monitoria;
- Che il Comune di Catenanuova ha proposto rituale opposizione ai predetti decreti ingiuntivi innanzi al Tribunale di Enna - Sezione Lavoro - nei procedimenti r.g. 2465, 2466, 2467, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476 e 2477/2019;
- Che, solo a seguito della notificazione del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo con chiamata del terzo, la Generali Italia S.p.A. (vedi comunicazione del 3/02/2020) svincolava in favore del Comune di Catenanuova l'importo di cui alla polizza fidejussoria ex art. 103 cod. app., per l'importo di €. 50.200,00 (eurocinquantamiladuecento/00);
- Che, in data 24/02/2020, veniva emessa la determinazione UTC n. 9/2020 laddove, l'importo della predetta polizza fidejussoria, veniva distribuito agli ex lavoratori della Co.Ge.Si. s.r.l., applicando una ritenuta del 20% in assenza di apposita certificazione proveniente dal lavoratore in punto di assoggettabilità o meno delle somme richieste alle ritenute retributive;

- Che l'importo pari alle somme di cui alla polizza fidejussoria veniva distribuito pro quota agli operai del cantiere dell'A.R.O. di Catenanuova come da documento allegato alla determinazione UTC n. 9/2020, ivi da intendersi riportato;
- Che, il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, veniva fissato per la trattazione sulla sospensione e/o revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per l'udienza del 10/03/2020;
- Che l'udienza già fissata per il 10/03/2020 non veniva tenuta posto che il Tribunale di Enna Sez. Lav., visti i D.L. n. 6 del 23.2.2020 ed il D.L. n. 11 dell'8/3/2020 e il D.P.C.M. 8/3/2020 nonché ordinanza contingibile ed urgente n. 3 del Presidente della Regione Siciliana, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, rinviava i procedimenti alle udienze dell'1/07/2020 e 22/09/2020;
- Che in assenza di intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, i lavoratori ex Co.Ge.Si. s.r.l. preannunciavano, per il tramite del proprio procuratore, il proprio intento di agire in via esecutiva per il recupero delle residue somme dovute;
- Che, in data 10 e 11/03/2020 i lavoratori ex Co.Ge.Si. s.r.l. hanno protocollato all'Ente una autocertificazione in punto di intervenuta ingiunzione di pagamento e/o richiesta di pagamento, nei confronti del Comune di Catenanuova, solo per somme al netto delle ritenute contributive e retributive che sono state, invece, oggetto di separato decreto ingiuntivo e/o richiesta nei confronti di Co.Ge.Si. s.r.l., quale unico soggetto tenuto al pagamento in quanto datore di lavoro che ha emesso e consegnato le buste paga;
- Che, a fronte dell'oggettiva impossibilità di ottenere lo svolgimento di un'udienza volta a deliberare sulla richiesta di eventuale sospensione del titolo esecutivo che, in assenza di intervenuto accordo, e della manifestata intenzione dei creditori di agire in via esecutiva (con ulteriori oneri per l'Ente quali spese e compensi per precetto e successiva attività esecutiva), si è demandato al procuratore dell'Ente Avv. Pasquale BONOMO l'incarico a verificare sussistenza di condizioni per bonario componimento;
- Che, il procuratore dell'Ente comunicava disponibilità di controparte a definire bonariamente tutto il contenzioso dietro pagamento delle somme residue riscosse dall'Ente a titolo di polizza fidejussoria siccome corrisposte da Generali Italia S.p.A. e di un ulteriore contributo spese legali per l'importo onnicomprensivo di € 6.000,00 (seimilaeuro/00 pari ad € 500,00 cadauno) per i 12 contenziosi pendenti a titolo di compartecipazione ai lavoratori delle spese legali per il procedimento monitorio e per la successiva fase di opposizione come pure di ogni attività stragiudiziale finalizzata alla definizione dell'accordo;

- Che, con comunicazione del 12/03/2020, venivano trasmesse all'Ente le n. 12 bozze di transazione scambiate tra i rispettivi legali;
- Che, il predetto accordo si rende necessario al fine di evitare ulteriori oneri per l'Ente posto che i lavoratori hanno contenuto le proprie richieste nei limiti della polizza fidejussoria (81% sul totale ingiunto) e che l'eventuale notificazione di n. 12 atti di precetto e di altrettante procedure esecutive (in assenza di intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli) rappresenterebbero costi certi per l'Ente di gran lunga superiori alle somme effettivamente esborsate a titolo di compartecipazione spese legali;

Considerato che con propria determinazione 06 del 5 marzo 2020 sono stati revocati gli assessori ed i rispettivi incarichi per una verifica politica e una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo, nella prospettiva di un effettivo e concreto rilancio dell'azione politica amministrativa, che risulta di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi annuali;

Visti gli schemi di transazione che, in situazioni normali sarebbero di competenza della G.M., ma che per effetto della revoca degli assessori e in via del tutto eccezionale, sono approvati e verranno firmati dallo scrivente insieme al legale di fiducia dell'Ente, Avv. Pasquale Bonomo;

per tutto quanto sopra premesso,

#### DETERMINA

1. Approvare gli schemi di transazione dell'ex personale Co.Ge.Si., per definire il contenzioso instaurato dinanzi al Tribunale di Enna - Sezione Lavoro - nei procedimenti r.g. 2465, 2466, 2467,2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476 e 2477/2019;
2. Autorizzare se stesso alla firma delle singole transazioni dei procedimenti di cui al punto 1);
3. Inviare la presente al Responsabile del III^ Settore, Arch. Vito Palazzolo, per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
4. Pubblicare copia della presente sul sito istituzionale dell'Ente.



II SINDACO  
Dott. Giancarlo Carmelo Scravaglieri